

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2003, n. 31

Integrazioni e modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A."

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, dopo le parole: *"e società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, o loro consorzi"* sono aggiunte le seguenti: *"nonché società che esercitano attività bancaria e finanziaria ovvero loro partecipate facenti parte dello stesso gruppo bancario, con esclusione delle società fiduciarie"*.

Art. 2

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47

1. L'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1. La Veneto Sviluppo S.p.A., in armonia con lo Statuto della Regione del Veneto e nei limiti imposti dalla Costituzione italiana, concorre:

a) alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, quale strumento di attuazione della programmazione regionale;

b) alla promozione dell'attiva presenza e competitività, nei mercati interni ed esteri, delle imprese ed enti con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto, anche collaborando con soggetti pubblici e privati, secondo gli indirizzi della programmazione regionale;

c) alla promozione della formazione e del consolidamento delle strutture finanziarie delle imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;

d) al superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti."

Art. 3

Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47

1. L'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 59, è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. La società opera esclusivamente quale società di intermediazione finanziaria in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2, la società può, in particolare:

a) promuovere e svolgere attività finanziarie, che attuino programmi di investimento in favore di settori rientranti nella programmazione regionale;

b) prestare consulenza alle imprese ed enti in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese, nonché prestare consulenza nella gestione di patrimoni, che comunque presentino interesse per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo formulati dagli organi regionali;

c) assumere partecipazioni o costituire società ed organismi strumentali che realizzino gli obiettivi della programmazione economica regionale;

d) compiere operazioni finanziarie e concedere garanzie, fidejussorie o diverse, per facilitare il reperimento di mezzi finanziari necessari alle imprese ed ai consorzi, nonché a società, enti ed organismi di servizi alle imprese, l'attività dei quali presenti interesse per la realizzazione dei programmi economici e dei piani di sviluppo formulati dalla Regione;

e) gestire per incarico conferito dalla Regione e/o secondo le direttive della Giunta regionale, fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonché per eventuali interventi straordinari e servizi connessi;

f) gestire, secondo gli indirizzi programmatici del Consiglio regionale, fondi destinati all'acquisizione e gestione di partecipazioni minoritarie al capitale di società ed enti;

g) acquisire e gestire partecipazioni in nome proprio e per conto della Regione del Veneto.

3. Organismi strumentali, ai sensi del presente articolo, sono considerati quelle società e quei consorzi che svolgono le attività previste dal comma 2, con carattere di specializzazione per materia, area, settore o categoria economica, al fine di perseguire più efficacemente e più economicamente gli obiettivi della società."

Art. 4

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale
3 maggio 1975, n. 47

1. L'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 sono svolti dalla società, in ambito nazionale ed estero, secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente, in favore di imprese, consorzi ed enti con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere svolti anche in favore di imprese, consorzi ed enti con sede o stabilimento al di fuori del territorio del Veneto, qualora si tratti:

a) di interventi finalizzati alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di specifico interesse per il contesto socio-economico regionale;

b) di interventi in favore di imprese esercitate da società, nelle quali partecipino in misura rilevante imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto.

3. Gli interventi della società di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, saranno prevalentemente indirizzati a favore di imprese con elevate potenzialità di sviluppo e con priorità per quelle che esercitano la loro attività nelle aree o nei settori da rafforzare, individuati dalla programmazione regionale.”.

Art. 5

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale
3 maggio 1975, n. 47

1. All'articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

“Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1, la Giunta regionale, con le forme e le modalità stabilite dalla normativa vigente, è autorizzata ad approvare aumenti gratuiti del capitale sociale della “Veneto Sviluppo S.p.A.”.”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 novembre 2003

Galan

INDICE

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47
- Art. 3 - Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47
- Art. 4 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47
- Art. 5 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47

Dati informativi concernenti la legge regionale 20 novembre 2003, n. 31

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Raffaele Grazia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 ottobre 2001, n. 39/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 ottobre 2001, dove ha acquisito il n. 210 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 29 maggio 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 novembre 2003, n. 10797.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è stata disposta la costituzione di una società per azioni a prevalente partecipazione regionale avente denominazione "Veneto Sviluppo S.p.A." al fine di concorrere allo sviluppo economico e sociale del Veneto quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, con modalità, finalità e mezzi, riferiti al quadro istituzionale e alla struttura dell'economia veneta di quell'epoca.

Il primo statuto della Veneto Sviluppo, approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1 della citata legge istitutiva, con provvedimento n. 97 del 12 febbraio 1976 è stato successivamente modificato, con provvedimenti n. 795 del 14 luglio 1983 e n. 525 del 29 luglio 1987, al fine di adeguarlo alla modificata realtà del tessuto e delle relazioni interregionali e internazionali dell'economia veneta.

Lo stesso capitale sociale, inizialmente di lire 500 milioni, venne negli anni '80 elevato agli attuali 20 miliardi, cifra che ha raggiunto i 35 miliardi a seguito dell'aumento deliberato dall'Assemblea dei soci il 28 gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29.

Queste integrazioni non sono state peraltro sufficienti a consentire quell'elasticità di cui ha bisogno una finanziaria regionale che fin dall'inizio vede coinvolto gran parte del tessuto bancario regionale, tanto che oggi, Veneto Sviluppo S.p.A. è partecipata per il cinquantuno per cento dalla Regione e per il restante quarantanove per cento da istituti di credito.

Questo costituisce un elemento di caratterizzazione che differenzia la Veneto Sviluppo S.p.A. da analoghe società di altre Regioni che si connotano per una forte prevalenza di capitale pubblico, rendendola più simile alla Finlombarda S.p.A., il cui capitale sociale è in mano per il cinquantuno per cento alla regione Lombardia ed il restante quarantanove per cento a Istituti di credito, Compagnie di assicurazione e la Camera di Commercio.

All'inizio degli anni '90 la Società, pur non dotata di mezzi finanziari di cui godevano le altre società finanziarie regionali - Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento - presentava però una buona situazione patrimoniale, ed un notevole "range" di esperienza e prodotti.

In particolare ha assunto nel tempo, una rilevante efficacia lo strumento del "fondo rotativo" così come elaborato dalla Società. Si tratta di un mix di risorse, pubbliche e private (di istituti di credito), volte a creare dei plafonds creditizi, da attivare a tasso agevolato, destinati a specifiche finalità determinate dalla programmazione e legislazione regionale per i quali, peraltro, il capitale immesso dalla finanziaria regionale, fruendo dei rientri atti a rimpinguare il fondo, garantisce una potenzialità operativa nel tempo. Fondi che spaziano dal settore del commercio, all'agricoltura, al turismo, al mondo del lavoro con particolare riferimento alle PMI.

Un altro prodotto, già esperienza dei consorzi fidi, specie per le operazioni a breve termine, entrava a far parte dell'operativa quotidiana delle società: il rilascio di garanzie a fronte di finan-

ziamenti legati ad investimenti i quali, proprio perché a ciò finalizzati, hanno la caratteristica di avere una durata di medio e lungo termine.

La Società, altresì, ha aperto il proprio orizzonte anche all'attività partecipativa, la quale, sviluppatasi in più esperienze, ha reso articolato questo prodotto finanziario in almeno tre direzioni:

- l'attività "fiduciaria" per conto della Regione;
- la partecipazione in società strategiche per lo sviluppo territoriale e/o settoriale;
- l'attività di merchant bank.

Quest'ultima, in particolare, ha trovato ulteriori forme di sviluppo grazie ai finanziamenti della Comunità Europea e alla loro integrazione con risorse provenienti da istituti di credito. Di recente, infatti, Veneto Sviluppo Spa, ha istituito il fondo per le partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di PMI, nelle zone di intervento del Programma di iniziativa Comunitaria (PIC) "Retex".

Veneto sviluppo S.p.A. ha, inoltre, in attuazione della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12, costituito, con risorse proprie del sistema bancario e regionale, la "Nordest Sicav S.p.A.", società di investimento a capitale variabile, che sarà uno strumento di particolare ausilio per le PMI del nord est che intendono quotarsi su un mercato regolamentato.

È un bagaglio di esperienze e di attività che rischiano l'ingessamento. Infatti gli anni '90, hanno ulteriormente marcato le modificazioni degli indirizzi di politica economica e della legislazione nazionale, con riflessi nella situazione del Veneto, determinandosi altresì eventi epocali che hanno rafforzato il ruolo centrale che il Veneto riveste nella macroarea del Nord Est Italia, quale Regione di raccordo per le relazioni con i paesi ex Comcon.

Anche a seguito di questi eventi, sono state istituite FINEST e INFORMEST (legge n. 19/1991 e legge regionale n. 38/1991), società che hanno l'obiettivo di agevolare le interrelazioni economiche coi summenzionati paesi dell'Est Europeo. Finest S.p.A., in particolare, è una società di notevoli dimensioni di capitale con sede fuori Veneto, ma con indubbie relazioni con il Veneto stesso. La Finanziaria regionale vi partecipa sia per conto della Regione che direttamente.

Inoltre, l'intero impianto legislativo riguardante le istituzioni creditizie ha subito una radicale modificazione, con l'abrogazione della precedente legge bancaria e la sua sostituzione con il decreto legislativo n. 385/1993, decreto che ha fatto seguito alla profonda trasformazione, avvenuta in Italia nel sistema bancario e parabancario, con la liberalizzazione degli sportelli, le concentrazioni, l'organizzazione bancaria in Holdings. Trasformazione avvenuta anche in preparazione della creazione del mercato unico europeo.

La nuova legge bancaria (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") disciplina, agli articoli 106 e 107 oltre all'attività propriamente bancaria e di raccolta del risparmio, anche le

attività di carattere finanziario esercitabili da "intermediari finanziari", iscritti in un apposito elenco speciale e soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia. All'articolo 107, si demanda ad un provvedimento ministeriale la definizione dei criteri di iscrizione al citato elenco speciale.

Il fattore concorrenza, negli anni '90, si è poi sviluppato tenendo conto della necessità di produrre convenientemente, in regime di qualità certificata e nell'ambito della globalizzazione dei mercati: ciò ha determinato una maggior internazionalizzazione dell'economia veneta e del suo PIL, rendendo però evidente la debolezza della struttura finanziaria delle imprese venete, sottocapitalizzate o eccessivamente posizionate sul debito a breve.

Questa massa di modificazioni, hanno costretto l'apparato produttivo commerciale e finanziario veneto ad adoperarsi in adeguamenti alla mutata realtà e prospezione. Anche Veneto Sviluppo S.p.A., pur avendo adeguato di fatto la propria azione al soddisfacimento delle sempre più varie esigenze del mondo economico, risente di uno statuto ancora troppo ancorato alla situazione economica, sociale, di mercato di vent'anni fa, che richiede alcuni cambiamenti per realizzare uno strumento operativo idoneo a supportare e gestire il mutato quadro istituzionale ed economico.

Vengono perciò proposte modificazioni statutarie tali da consentire maggiore elasticità, entro un quadro operativo determinato dagli obiettivi della programmazione economica regionale, nell'ambito degli scopi e dell'oggetto sociale individuato dal legislatore.

Con il presente DDL si dispone, sulla base delle esigenze esperite, il quadro di riferimento normativo per la modificazione dello statuto della Veneto Sviluppo, quale risposta alle modifiche intervenute nella realtà economica a partire dagli anni '90, e confermando tale Società quale strumento necessario alla realizzazione delle politiche e degli obiettivi istituzionali della Regione Veneto nei prossimi anni.

In particolare la legge regionale, con l'integrazione dell'articolo 1, si adegua alla normativa prevista dalla legge bancaria, che indirizza gli istituti di credito verso l'accorpamento delle partecipazioni finanziarie in una loro holding. Pertanto si prevede la presenza di queste società nella compagine sociale di Veneto Sviluppo S.p.A..

L'articolo 2 riconferma la funzione fondamentale della Finanziaria regionale che rimane soprattutto strumento della programmazione regionale. In particolare poi si prende atto delle attuali speciali esigenze del sistema produttivo di far fronte alla competizione esistente non solo nel mercato nazionale, ma anche nei mercati esteri: e ciò non riguarda solo le imprese di maggiori dimensioni ma (in relazione alle caratteristiche della struttura produttiva veneta), anche il sistema produttivo minore.

L'articolo 3 oltre ad individuare l'oggetto sociale della "Veneto Sviluppo S.p.A." precisa che la società deve operare esclusivamente quale società di intermediazione finanziaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che disciplina, tra l'altro, l'esercizio di attività di intermediazione finanziaria e l'iscrizione in un apposito elenco, secondo quanto previsto dagli

articoli 106 e 107 del Testo Unico.

Inoltre sono definite nel dettaglio le specifiche attività con le quali la Veneto Sviluppo S.p.A. perseguirà i suoi scopi, nell'ambito dei quali assumono un carattere di rilevanza strategica e di novità operativa il poter promuovere e svolgere attività finanziarie, che attuino programmi di intervento in favore di settori rientranti nella programmazione regionale, ed il poter assumere partecipazioni o costituire società ed organismi che realizzino direttamente o indirettamente gli obiettivi della programmazione economica regionale, anche in connessione con gli ambiti territoriali d'intervento.

L'articolo 4 viene infine riformulato per stabilire che la Veneto Sviluppo svolgerà interventi a favore delle imprese ubicate nel territorio della regione anche operanti all'estero e, altresì, a favore di imprese, con sede o stabilimento anche al di fuori del territorio regionale, alla condizione che ad esse partecipino in misura rilevante soggetti aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio regionale, o realizzino programmi di specifico interesse per il contesto socio economico regionale. A tale riguardo occorre far presente che in Commissione, nel corso del dibattito, è comunque emersa l'esigenza di recuperare i contenuti della precedente formulazione del presente articolo, in relazione soprattutto alla priorità da dare a quelle imprese che esercitano la loro attività nelle aree del territorio regionale ove sussistono squilibri economici.

L'articolo 5, da ultimo, autorizza la Giunta regionale ad approvare gli aumenti gratuiti di capitale sociale di Veneto Sviluppo S.p.A., da attuarsi con le forme e le modalità stabilite dal codice civile.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta in data 29 maggio 2003, ha approvato il presente disegno di legge con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI (con delega LV-LN-P), CDU-PPE, Misto e DS.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 47/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni da denominarsi " Veneto Sviluppo SpA " di cui dovrà essere riservata alla Regione la maggioranza assoluta del capitale. Potranno essere soci della Veneto Sviluppo SpA, oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e non territoriali, e società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, o loro consorzi *nonché società che esercitano attività bancaria e finanziaria ovvero loro partecipate facenti parte dello stesso gruppo bancario, con esclusione delle società fiduciarie.*

Il Consiglio regionale approverà con apposita deliberazione lo Statuto della " Veneto Sviluppo SpA ".

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8

Per la costituzione della Veneto Sviluppo SpA è autorizzata la sottoscrizione di azioni fino al complessivo importo di L. 255.000.000 pari al 51 per cento del capitale sociale.

La Regione del Veneto concorre alle spese generali di funzionamento della Veneto Sviluppo S.p.A. con un'erogazione stabilita annualmente dalla legge di bilancio e disposta con atto della Giunta regionale, previa trasmissione, da parte della società stessa, del programma annuale di attività di cui all'articolo 5.

Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1, la Giunta regionale, con le forme e le modalità stabilite dalla normativa vigente, è autorizzata ad approvare aumenti gratuiti del capitale sociale della “Veneto Sviluppo S.p.A.”.”.

4. Struttura di riferimento

Unità di progetto per l'attività ispettiva e le partecipazioni societarie